



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RAMPONI e BURGARETTA APARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2012

Riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni e interessi sottoposti in Etiopia a misure limitative

ONOREVOLI SENATORI. – La nostra Costituzione, all'articolo 35, sancisce il dovere della Repubblica italiana di tutelare il lavoro degli italiani all'estero.

Il problema degli indennizzi ai cittadini italiani che hanno perduto i loro beni nella ex colonia – Etiopia – è un problema di carattere umano, personale, familiare, prima che economico e politico, che non è stato, fino a oggi, risolto in modo definitivo, nonostante le numerose leggi in materia.

Dopo un iniziale approccio settoriale che ha visto emanare di volta in volta leggi a favore dei diversi Paesi, la legge 26 gennaio 1980, n. 16, ha rappresentato la prima legge organica in materia di indennizzi per le perdite subite dai nostri connazionali nei Paesi di provenienza, dai quali sono dovuti rientrare precipitosamente per cause belliche e politiche.

Molteplici motivazioni hanno lasciato in gran parte disatteso lo spirito della legge.

Si è reso pertanto necessario un nuovo intervento del legislatore con l'emanazione della legge 5 aprile 1985, n. 135, che ampliava ed integrava la legge 26 gennaio 1980, n. 16, con i propositi di completare in 5 anni la liquidazione degli indennizzi.

Purtroppo, nonostante quest'ultima legge, il ritmo delle liquidazioni è stato estremamente lento con conseguente erosione del valore della moneta, che ha reso irrisori gli importi degli indennizzi.

Anche la legge 29 gennaio 1994, n. 98, resa necessaria per chiarire l'ambito di applicazione delle precedenti leggi organiche n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985, non ha dato i risultati sperati.

La legge del 6 febbraio 2009, n. 7, che ratifica il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la

Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 all'articolo 4 prevede il riconoscimento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti ed interessi sottoposti in Libia a misure limitative.

Questa legge, di fatto, esclude in modo discriminatorio cittadini italiani delle ex colonie che hanno subito i medesimi provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà dei loro beni ed interessi adottati dalle autorità straniere esercenti la sovranità sui quei territori già soggetti alla sovranità italiana.

L'accordo *post*-bellico, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo Imperiale Etiopico conclusi ad Addis Abeba il 5 marzo 1956 e ratificato dal Parlamento italiano con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1956, n. 643, assicurava la continuità della permanenza italiana garantendone il libero e diretto esercizio dei propri diritti.

Il cambiamento di regime, avvenuto a seguito del colpo di stato nel novembre 1974 in Etiopia portò in pochi mesi all'adozione di misure via più restrittive nei confronti della comunità italiana con il conseguente esodo forzato della nostra comunità che ebbe inizio il 1° gennaio 1975 e continuò negli anni successivi alimentato dalle generali nazionalizzazioni dei beni, dalla progressiva discriminazione nel diritto al lavoro e dalle vessazioni di ordine fiscale.

Quanto sopra avvenne in violazione del diritto internazionale, oltretutto del già citato Accordo italo-etiopico, nonché delle risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU relative alla confederazione dell'Eritrea con l'Etiopia e alla sua proclamazione di indipendenza che garantivano diritti e interessi della comunità italiana (risoluzioni n. 390

del 2 dicembre 1950 e n. 530 del 29 gennaio 1952).

Al di là di ogni valutazione sulle azioni od omissioni di politica estera italiana, da quanto esposto può trarsi la conclusione dell'obbligo sostitutivo, pieno e ineludibile, del Governo italiano di risarcire in maniera integrale quei beni, diritti e interessi perduti dalla comunità italiana presente in Etiopia all'epoca comprendente anche l'Eritrea.

Il presente disegno di legge, composto da un unico articolo, prevede che, ai cittadini italiani, enti e società di nazionalità italiana rimpatriati dall'Etiopia/Eritrea per i quali le leggi 9 dicembre 1977, n. 961, 26 gennaio 1980, n. 16, 5 aprile 1985, n. 135, e 29 gennaio 1994, n. 98, hanno previsto la concessione di indennizzi per beni, diritti ed interessi perduti ad opera di provvedimenti restrittivi emanati dalle autorità etiopiche a partire dal 1° agosto 1970 e a partire dal 1° gennaio 1975 per provvedimenti di nazionalizzazione, esproprio, confisca o comunque sottoposti a misure limitative, venga corri-

sposto un ulteriore indennizzo, dando così attuazione all'impegno preso dal Governo in occasione dell'approvazione della legge 6 febbraio 2009, n. 7, che ha accolto l'ordine del giorno G/1333/9 del 3 febbraio 2009 presentato al Senato.

Si è altresì ritenuto differenziare l'indennizzo in modo inversamente proporzionale a quanto sino ad ora corrisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze in base alla legge di cui al comma 1 del presente disegno di legge. In particolare al comma 1 si definisce l'ambito di applicazione soggettiva dei benefici delle leggi sugli indennizzi, per la perdita dei beni a seguito di eventi bellici o politici accertati dalle competenti autorità italiane nella ex colonia d'Etiopia; il comma 2 prevede i termini di presentazione delle domande; al comma 3 si prevedono i termini delle esenzioni fiscali; il comma 4 prevede, ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai cittadini nonché agli enti ed alle società di nazionalità italiana già operanti in Etiopia, in favore dei quali la legge 9 dicembre 1977, n. 961, ha previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità etiopiche, ovvero che hanno beneficiato delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980 n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo, per gli anni dal 2012 al 2015 nei limiti delle risorse di cui comma 4.

2. Agli effetti del comma 1 sono valide le domande già presentate, se confermate dagli aventi diritto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli indennizzi corrisposti in base al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

4. Ai fini della corresponsione dell' indennizzo di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui dall'anno 2012 all'anno 2015, così ripartiti:

a) 40 milioni di euro annui dall'anno 2012 all'anno 2015 per le somme erogate a titolo di indennizzo in base alle leggi indicate al comma 1 inferiori o eguali a 3 milioni di euro, ivi comprese le somme erogate a tale titolo in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonché, se rese in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di sentenze esecutive, con

esclusione delle somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

b) 10 milioni di euro annui dall'anno 2012 all'anno 2015 per le somme erogate a titolo di indennizzo in base alle leggi indicate al comma 1 superiori a 3 milioni di euro, ivi comprese le somme erogate a tale titolo in esecuzione di sentenze passate in giudicato nonché, se rese in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, di sentenze esecutive, con esclusione delle somme corrisposte a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per profili finanziari, sono stabilite la misura e le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, nel limite della dotazione dei predetti fondi.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2015, si provvede mediante le minori spese derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7.

7. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel corso degli anni 2013 e 2014, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,1 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2011 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,1 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero pre-

viste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,1 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

